

REGOLAMENTO
PER IL MERCATO AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI ITTICI
(Approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 13.02.2003)

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del mercato al dettaglio dei prodotti ittici che si svolge con frequenza giornaliera in Piazza A. Costa secondo le norme contenute nel D.Lgs 31.03.98 n. 114, nella legge regionale n. 26 del 04.10.99 e nelle ordinanze del Ministero della Sanità che stabiliscono le modalità di vendita ed i requisiti delle attrezzature per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari.

Il mercato è costituito dagli spazi ed attrezzature appositamente predisposti nonché dai servizi necessari al suo funzionamento messi a disposizione degli operatori economici.

I posteggi per gli operatori (box) sono ubicati in numero di dodici negli spazi al piano terra dell'edificio storico in posizione centrale in Piazza A. Costa ed in numero di uno al piano terra del Palazzo Boccacci ugualmente in Piazza A. Costa. I servizi igienici sono ubicati nel predetto Palazzo Boccacci e sono usufruibili anche per gli operatori dei restanti settori del mercato giornaliero.

La denominazione generica di prodotti ittici comprende, ai fini del presente regolamento, i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati, trasformati o preparati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.

ART. 2
ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

Le funzioni relative all'organizzazione e funzionamento del mercato nonché la gestione degli spazi da destinare ai posteggi degli operatori economici sono svolte dal settore cui è affidata la disciplina del commercio. Il medesimo Settore assicurerà inoltre la manutenzione ordinaria dei servizi igienici per gli operatori.

Le funzioni relative alla vigilanza per l'applicazione delle norme del presente regolamento sono svolte dalla Polizia Municipale che segnalerà al dirigente del settore di cui sopra le irregolarità riscontrate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento del mercato.

La Polizia Municipale provvederà inoltre alla rilevazione delle presenze degli operatori economici ed a ogni altro compito che l'Amministrazione comunale determinerà.

Il settore cui sono affidati i Lavori Pubblici provvederà ad assicurare nel rispetto delle norme sanitarie e del D.lgs n. 155/97:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi comuni: soffitto in muratura corrispondente al solaio del piano superiore (compreso impianto di illuminazione), pareti verticali in muratura dell'edificio (escluse le pareti esterne dei box), pavimento, impianto di smaltimento delle acque (condotte, pozzetti e caditoie) fino al pozzetto di allaccio alla pubblica fognatura.
- il mantenimento in funzione (manutenzione ordinaria e straordinaria) delle due fontane storiche in pietra
- la manutenzione straordinaria dei box nell'edificio storico centrale e nel Palazzo Boccacci
- la manutenzione straordinaria dei servizi igienici per gli operatori

La potabilità dell'acqua, la funzionalità delle fognature, la pulizia quotidiana, la disinfezione e disinfestazione degli spazi comuni e dei servizi igienici, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti dagli spazi comuni sono assicurati dall'Ente gestore del servizio secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti e con l'osservanza delle norme sanitarie e del D.lgs n. 155/97.

Al servizio di vigilanza igienico sanitaria nonchè all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato, provvedono i competenti servizi sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale facendo osservare le norme vigenti anche in materia di requisiti igienico sanitari delle aree pubbliche e delle attrezzature di vendita.

ART. 3 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, dell'osservanza delle norme del D.Lgs 155/97, del rispetto delle prescrizioni relative alle attrezzature di esposizione e vendita contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità, dell'osservanza delle norme igienico sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

E' a carico di ogni singolo operatore la manutenzione ordinaria del box al medesimo assegnato sia nell'edificio storico centrale (comprese tutte le pareti esterne ed il soffitto tecnico) che nel Palazzo Boccacci (compresa la cura dell'impermeabilizzazione del pavimento in cotto che è trattato con pellicola siliconica stesa a pennello e soggetta a deterioramento da calpestio).

Ogni singolo assegnatario ha l'obbligo di chiedere preventivamente l'autorizzazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici per qualsiasi tipo di intervento.

Gli assegnatari di posteggi confinanti possono essere autorizzati a modificare la parete divisoria al fine di realizzare un passaggio di comunicazione. In tal caso gli interessati, oltre ad assumere ogni onere e spesa per l'esecuzione dell'intervento e per il ripristino della parete devono impegnarsi a mantenere distinta la gestione dei posteggi rinunciando espressamente ad ogni possibilità di accorpamento tra i posteggi.

Ogni eventuale intervento dovrà essere realizzato in conformità alle direttive e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' fatto inoltre divieto:

- di applicare sulle pareti esterne dei box (compresi infissi vetrati e serrande) decori insegne, cartellonistica e quant'altro senza la preventiva autorizzazione
- di depositare anche temporaneamente negli spazi comuni oggetti e/o materiali di qualsiasi tipo ed in particolare cassette per il contenimento di prodotti ittici
- utilizzare per lavare oggetti e/o prodotti di qualsiasi tipo, le due fontane storiche in pietra finalizzate esclusivamente al prelievo di acqua con appositi contenitori

ART. 4 CORRISPETTIVI E TARIFFE

I corrispettivi per la concessione del posteggio devono essere commisurati alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi ed all'ammortamento e miglioramento degli impianti e attrezzature e sono determinati dal Comune nei limiti massimi fissati dalla Giunta Regionale ai sensi della L. R. 04.10.99 n. 26.

Per canone di concessione s'intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione dello spazio pubblico ai fini commerciali con esclusione delle utenze individuali il cui onere è corrisposto dal concessionario del posteggio direttamente all'Ente gestore del servizio.

Il canone di concessione è sostitutivo della tassa o canone per l'occupazione di aree pubbliche.

ART. 5 ORARIO E CALENDARIO

L'orario ed il calendario dell'attività di vendita nel mercato sono fissati dal Sindaco ai sensi del D. lgs n.114 del 31.03.98.

L'operatore può accedere al posteggio sessanta minuti prima dell'orario di inizio vendita e deve lasciarlo libero da rifiuti ed in perfetto stato di pulizia entro sessanta minuti dall'orario di fine vendita.

ART. 6 CONCESSIONI

La concessione degli spazi è effettuata in conformità alle norme del D.lgs n.114 del 31.03.98 e della legge regionale n. 26 del 04.10.99 secondo le procedure indicate nella delibera della Giunta Comunale n. 123 del 30.05.00.

La concessione è disciplinata dalle disposizioni generali contenute nelle suddette norme e da quelle particolari contenute nel presente regolamento.

E' fatta salva la facoltà del Comune di sospendere o revocare in ogni momento senza oneri a proprio carico, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o di pubblica utilità e di assegnarne altro in sostituzione.

La concessione stessa è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

- perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs n.114 / 98
- mancato pagamento del canone dovuto entro i termini previsti nell'atto di concessione
- omesso inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di autorizzazione/concessione
- mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare
- cessione del posteggio ad altri

Il provvedimento è adottato previa diffida a provvedere entro un termine assegnato dal Dirigente del Settore competente in materia di commercio e sentito l'interessato

ART. 7 GESTIONE DELLO SPAZIO DI VENDITA

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario della concessione che può farsi rappresentare temporaneamente da propri delegati come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da familiari e personale dipendente rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.

Ogni concessionario deve indicare in modo ben visibile all'ingresso del posteggio la denominazione della propria ditta e gli estremi della concessione.

ART. 8 RICONSEGNA DELLO SPAZIO DI VENDITA

Cessata o revocata la concessione, i posteggi devono essere riconsegnati al Comune entro i quindici giorni successivi.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombrò a cura degli uffici comunali a spesa degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati nell'esercizio della concessione alle attrezzature appositamente messe a disposizione dal Comune nonché dagli Enti gestori dei servizi.

ART. 9 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Negli spazi coperti non è consentita la circolazione dei veicoli.

La circolazione nel corridoio perimetrale è consentita esclusivamente ai mezzi degli operatori negli orari di cui all'art.5 solo per le operazioni di carico e scarico.

ART. 10
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

- La concessione può essere sospesa fino ad una massimo di venti giorni nei seguenti casi:
- ripetute violazioni alle norme che disciplinano la concessione
 - per comportamento scorretto nei confronti della clientela dei funzionari ed addetti alla vigilanza
 - per negligenza nel decoro e nella pulizia del posteggio

ART. 11
SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni della presente normativa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 125,00 a Euro 1.500,00 fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti nel presente regolamento.

ART. 12
NORME TRANSITORIE

Gli operatori che all'entrata in vigore della presente disciplina risultano da documentazione in atti presso gli uffici comunali assegnatari di posteggio per la vendita di prodotti ittici nel mercato giornaliero al dettaglio in piazza A.Costa hanno diritto alla riassegnazione di un posteggio nel rispetto dei diritti di priorità acquisiti in base all'anzianità di presenza e di iscrizione al registro delle imprese.